REGOLAMENTO (CEE) N. 2867/87 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2329/85 recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1921/87 (2), in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2329/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2290/87 (4), prevede il raffronto di alcune quantità di semi di soia; che, per evitare dificoltà di interpretazione, è opportuno precisare che il raffronto avviene sulla base dei pesi, adeguati tenendo conto della qualità tipo;

considerando che l'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative alla misure speciali per i semi di soia (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2809/87 (6), ha precisato il metodo di determinazione dalla diminuzione dell'importo dell'aiuto, risultante dal regime dei quantitativi massimi garantiti; che, per applicare tale regime, è opportuno definire i quantitativi e gli importi che devono essere fissati dalla Commissione, i dati che gli Stati membri devono fornire e l'aggiustamento del quantitativo massimo garantito di una campagna di commercializzazione che, se necesario, è effettuato in virtù dell'articolo 3 bis, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1491/85;

considerando che l'allegato A del regolamento (CEE) n. 2329/85 precisa alcuni coefficienti di equivalenza dei semi di soia provenienti dai paesi terzi; che è opportuno adeguare tali coefficienti per tener conto dell'andamento della qualità e dei prezzi sul mercato mondiale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2329/85 è modificato come segue:

1. All'articolo 10, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

« Il quantitativo effettivamente trasformato ed il quantitativo effettivamente consegnato, di cui alle lettere a) e b) rispettivamente, sono adeguati conformemente al disposto dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2194/85 ».

2. È inserito il seguente articolo 10 bis:

« *Articolo 10 bis*

1. Negli ultimi quindici giorni della campagna di commercializzazione, la Commissione, seguendo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (1) e sulla base dei dati forniti agli Stati membri o ottenuti diversamente, fissa per i semi di soia:

— la produzione stimata, di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 1491/85, per la campagna di commercializzazione successiva,

— la produzione effettiva di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1491/85, per la campagna di commercializzazione in corso;

e, conformemente all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 2194/85 e al paragrafo 2 del presente articolo, fissa rispettivamente:

— l'eventuale riduzione dell'importo dell'aiuto per la campagna di commercializzazione successiva,

— l'eventuale adeguamento del quantitativo massimo garantito fissato dal Consiglio per la campagna di commercializzazione successiva.

2. Se, per una determinata campagna di commercializzazione, esiste uno scarto tra la produzione effettiva e la produzione stimata, il quantitativo massimo fissato dal Consiglio per la campagna di commercializzazione successiva è:

— aumentato dello scarto in questione, se la produzione effettiva è inferiore alle produzione stimata,

— diminuito di detto scarto in caso contrario.

Tuttavia, per il calcolo di tale scarto, le produzioni effettive e stimate della campagna di commercializzazione 1987/1988 sono prese in considerazione entro i limiti:

(1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 19.
(3) GU n. L 218 del 15. 8. 1985, p. 16.
(4) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 37.
(5) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.
(6) GU n. L 268 del 19. 9. 1987, pag. 62.

— di un minimo pari al quantitativo massimo garantito della campagna di commercializzazione a cui si riferiscono, adeguate eventualmente a norma del presente paragrafo

e

— di un massimo pari a detto quantitativo massimo garantito, maggiorato del 10 %.

3. Entro i primi quindici giorni dell'ultimo mese della campagna di commercializzazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi :

— alle superfici e alle produzioni di semi di soia raccolte nella campagna di commercializzazione in corso,

— alle superfici e alle produzioni di semi di soia di cui si prevede il raccolto nella campagna di commercializzazione successiva.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66 ».

3. L'allegato A è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'articolo 1, punto 2 si applica a decorrere dal 1° settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

« *ALLEGATO A*

Coefficienti di equivalenza dei semi di soia

(ECU/100 kg)

	Importo da detrarre dal prezzo	Importo da aggiungere al prezzo
Semi di soia in provenienza dagli Stati Uniti d'America	0,472	—
Semi di soia in provenienza dagli altri paesi terzi	0,753	— »